

6.3.2024

A9-0056/148

Emendamento 148

Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi
a nome del gruppo ECR

Relazione

A9-0056/2024

Cyrus Engerer

Attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali)

(COM(2023)0166 – C9-0116/2023 – 2023/0085(COD))

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k) *direttiva 94/62/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁵;

k) *regolamento [UE] .../...* del Parlamento europeo e del Consiglio *sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE.*

¹⁰⁵ *Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).*

Or. en

6.3.2024

A9-0056/149

Emendamento 149
Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza
a nome del gruppo ECR

Relazione
Cyrus Engerer

A9-0056/2024

Attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali)
(COM(2023)0166 – C9-0116/2023 – 2023/0085(COD))

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Entro ... [5 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione presenta una relazione sull'uso delle asserzioni ambientali esplicite relative a prodotti o gruppi di prodotti contenenti sostanze o preparati/miscele che soddisfano i criteri per essere classificati come tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR), interferenti endocrini per la salute umana o l'ambiente, aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche ("PBT"), molto persistenti e molto bioaccumulabili ("vPvB"), persistenti, mobili e tossiche ("PMT") o molto persistenti e molto mobili ("vPvM") ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, e sostanze di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le

sostanze chimiche. Tale relazione valuta per quali prodotti o gruppi di prodotti l'uso di asserzioni ambientali esplicite è fuorviante e valuta la necessità di restrizioni o divieti sull'uso di asserzioni ambientali esplicite per tali prodotti o gruppi di prodotti al fine di prevenire asserzioni ingannevoli e contribuire alla protezione della salute umana e dell'ambiente.

Se la relazione conclude che l'uso di asserzioni ambientali esplicite in un prodotto o gruppo di prodotti contenente sostanze o preparati/miscele di cui al comma 1 è fuorviante, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite introducendo restrizioni o divieti sull'uso di asserzioni ambientali esplicite per tale prodotto o gruppo di prodotti.

Or. en

6.3.2024

A9-0056/150

Emendamento 150
Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi
a nome del gruppo ECR

Relazione
Cyrus Engerer

A9-0056/2024

Attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali)
(COM(2023)0166 – C9-0116/2023 – 2023/0085(COD))

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nel determinare il tipo e il livello delle sanzioni da irrogare in caso di violazione, le autorità competenti degli Stati membri tengono debitamente conto di quanto segue:

soppresso

a) natura, gravità, entità e durata della violazione;

b) carattere intenzionale o colposo della violazione e qualsiasi azione intrapresa dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o porvi rimedio, se del caso;

c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, quale risulta, ad esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica ritenuta responsabile o dal reddito annuo della persona fisica ritenuta responsabile;

d) i benefici economici che i responsabili hanno tratto dalla violazione;

e) eventuali precedenti violazioni della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;

f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze specifiche;

g) sanzioni inflitte al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in

AM\1298409IT.docx

PE760.460v01-00

casi transfrontalieri in cui informazioni relative alle sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394, se del caso.

Or. en

6.3.2024

A9-0056/151

Emendamento 151
Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi
a nome del gruppo ECR

Relazione
Cyrus Engerer

A9-0056/2024

Attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali)
(COM(2023)0166 – C9-0116/2023 – 2023/0085(COD))

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni e le misure in caso di violazione della presente direttiva comprendano:

soppresso

a) ammende che di fatto privino i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazioni commesse e il cui importo sia aumentato in caso di infrazioni ripetute;

b) confisca dei proventi percepiti dal professionista da una transazione con i prodotti interessati;

c) esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni.

Or. en

6.3.2024

A9-0056/152

Emendamento 152
Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi
a nome del gruppo ECR

Relazione
Cyrus Engerer

A9-0056/2024

Attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali)
(COM(2023)0166 – C9-0116/2023 – 2023/0085(COD))

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, quando devono essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394¹¹⁵, l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

soppresso

¹¹⁵ *GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.*

Or. en